



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	3520
<i>Proponente</i>	ENI S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2603 del 19 gennaio 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 06/02/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 06/02/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*” - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16.05.2017, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO in particolare l’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., previgente comunque le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104/2017, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, acquisita al prot. n. 0000054/DVA del 03 gennaio 2017, relativamente all’intervento “*Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea*”;

VISTA la nota prot. n. 0000725/DVA del 13 gennaio 2017 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

PRESO ATTO che progetto presentato rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato II alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al punto 7: “*Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare*”, ed in particolare consiste in una valutazione di “*modifiche o estensioni di progetti*” che potrebbero produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente e quindi comportare, ai sensi dell’art. 6 comma 7 lettera b) del medesimo D.Lgs, l’assoggettamento a VIA;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n.149 del 27.05.2014 con cui è stata determinata “*... la compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", come dettagliato nelle premesse, e l'autorizzazione integrata ambientale per la nuova piattaforma Prezioso K, ricompresa nel progetto, presentato dalla Società Eni S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 Roma, nell'ambito della conferenza concessione di coltivazione denominata "d3G.C.-AG", a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto [...omissis...]*”;

PRESO ATTO che

- la modifica progettuale più consistente, rispetto al progetto già oggetto del citato decreto di compatibilità ambientale D.M. n.149 del 27.05.2014, riguarda la rinuncia alla realizzazione della piattaforma Prezioso K ed il trasporto diretto (senza trattamento) a terra del gas proveniente dai giacimenti, con conseguente ricollocazione a terra di tutte le unità di impianto previste sulla piattaforma stessa ad eccezione di quelle necessarie al controllo dei pozzi, che verranno ubicate sull'esistente piattaforma Prezioso;
- tutte le attività *onshore* si svolgeranno all'interno della Raffineria di Gela, e dunque in un'area a vocazione industriale;
- le attività onshore prevedono attività di movimento terra per complessivi 26.450 m³ in banco di terreno da scavare, per il quale è stato depositato apposito Piano di utilizzo terre e rocce da scavo, in conformità alla vigente legislazione nazionale e locale;

PRESO ATTO che

- l'area di Progetto onshore ricade all'interno della Raffineria di Gela, in un'area definita "*Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo*". L'ubicazione della centrale di trattamento gas è situata in un'area che è stata stralciata dal procedimento complessivo di bonifica e restituzione agli usi legittimi, seguendo quindi un proprio iter al fine di raggiungere concentrazioni residue di contaminazione dei suoli inferiori alle CSC. L'area sarà nella disponibilità di Eni ad ultimazione di tale procedimento. Le altre opere previste dal progetto all'interno del SIN sono le opere lineari di connessione, che saranno realizzate su aree già sottoposte a caratterizzazione in contraddittorio con ARPA;
- l'area di progetto onshore ricade all'interno della ZPS ITA050012 - "*Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela*" e dell'IBA 166- "*Biviere e piana di Gela*". In ottemperanza alla vigente legislazione nazionale e locale, è stato redatto apposito studio di Valutazione di Incidenza Ambientale.

ACQUISITO il parere n. 2603 espresso in data 19 gennaio 2018 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di "*Interventi di ottimizzazione del Progetto Offshore Ibleo – Campi gas Argo e Cassiopea*", costituito da 17 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2603 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato, tra l'altro, quanto segue:

- il complesso delle opere proposte sarà realizzato in area industriale e fortemente antropizzata, non andando ad alterare la conservazione e la fruizione della ZPS e dell'IBA, le cui estensioni sono significativamente maggiori dell'area di progetto. Dall'analisi dei formulari standard Natura 2000, l'area di progetto non risulta interessata dalla presenza di habitat prioritari, né da specie floristiche e faunistiche di pregio;
- gli interventi previsti ricadono all'interno del SIN di Gela e pertanto non è applicabile l'art. 24 del DPR 120/2017; la gestione dei materiali deve di conseguenza avvenire ai sensi degli artt. 25 e 26 del DPR 120/2017;
- relativamente alle componenti Flora, fauna ed ecosistemi in ambiente marino, ed Ambiente idrico marino, le modifiche proposte non determinano impatti ambientali negativi e significativi, ma promuovono al contrario una riduzione delle interferenze precedentemente valutate;

- relativamente alle componenti Atmosfera, Acque terrestri superficiali e sotterranee e Rumore le modifiche proposte non determinano impatti ambientali negativi e significativi.
- che le modifiche proposte non determinano nel loro complesso effetti ambientali negativi e significativi su nessuna delle componenti ambientali indagate consentendo di escludere le medesime dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel DEC VIA 149/2014 non attinenti alla piattaforma offshore denominata Prezioso K e delle ulteriori prescrizioni indicate nel presente parere.

PRESO ATTO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *“le disposizioni di cui all'art. 17”* si applicano anche ai provvedimenti di assoggettabilità a VIA adottati secondo la normativa previgente;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;

RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i lavori relativi alla realizzazione degli *“Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea”*, presentato dalla Società ENI S.p.a.subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui al seguente art. 1, nonché a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute del DEC VIA 149/2014, ad eccezione di quelle relative alla Piattaforma Prezioso K..

Art. 1
(Condizioni ambientali)
Sez. A

- 1) Prima della generazione delle terre e rocce da scavo ed il riutilizzo secondo progetto, per tutte le fasi che comportando movimenti di materiale da scavo, il proponente dovrà presentare la documentazione agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 120/2017.

Ambito di applicazione: Campionamento e analisi

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva ;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Sicilia;

- 2) Prima dell'avvio delle attività di cantiere il Proponente dovrà dimostrare il completamento delle attività di bonifica finalizzate alla restituzione agli usi legittimi delle aree comprese nel SIN di Gela ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di Progettazione esecutiva;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - ARPA Sicilia;

- 3) nell'ambito del riutilizzo delle terre e rocce da scavo come definito nel PUT, occorrerà effettuare le procedure di scavo e accantonamento del materiale scavato in modo da tale da preservare lo strato superficiale di terreno vegetale, al fine del suo riutilizzo per le opere di ripristino vegetazionale previste dal progetto.

Ambito di applicazione: Aspetti Gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Sicilia;

- 4) al termine dei lavori dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) (Art. 12 del D.M. 161/2012), in conformità al Piano di Utilizzo.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – esecuzione dei lavori;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Art. 2

(Verifiche di Ottemperanza)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica delle prescrizioni avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente provvedimento.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

(Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento, corredato del parere 2603 del 19 gennaio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla

società ENI S.p.a., alla Regione Siciliana, al Libero consorzio comunale di Caltanissetta, al Libero consorzio comunale di Agrigento ai Comuni di Gela e di Agrigento, Alle Capitanerie di Gela e di Porto Empedocle, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento stesso sul sito web <http://www.va.minambiente.it>.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)